

**ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MELOGRANO
OVVERO TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE**
via Granari, 43 Montopoli Sabina (Ri)

ATTO COSTITUTIVO dell'ASSOCIAZIONE

In data 7 marzo 2005 alle ore 17,00 in Montopoli Sabina (Rieti), via Granari, 43 si sono riuniti i Signori:

1 - Maurizi Andrea, nato a Magliano Sabina (Rieti), il 27/11/1981 e residente a Montopoli Sabina (Rieti), in via Granari, 43, C.F. MRZ NDR 81S27 E812T;

2 - Maurizi Elisa, nata a Magliano Sabina (Rieti), il 25/02/1973 e residente a Viterbo, in via San Leonardo, 5, C.F. MRZ LSE 73B65 E812X;

3 - Fioravanti Manuela, nata a Roma, il 22/07/1982 e residente a Roma, in via Fossombrone, 20, C.F. FRV MNL 82L62 H501J ,

per costituire, con il presente atto, un'Associazione Culturale senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MELOGRANO OVVERO TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE" . L'Associazione avrà sede in Montopoli Sabina (Rieti), via Granari, 43.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor Andrea Maurizi, il quale accettando l'incarico, nomina a suo segretario verbalizzante la signora Manuela Fioravanti.

Il presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione senza scopo di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

Il presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto diventandone parte integrante), che, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione e approvato all'unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento dell' Associazione è basato sulla volontà democraticamente espresse dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il presidente dell'Assemblea propone i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo con le relative cariche:

- | | |
|----------------------|------------|
| • Elisa Maurizi | Presidente |
| • Manuela Fioravanti | Segretario |
| • Andrea Maurizi | Tesoriere |

i quali accettano. La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.

L'Assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta Associazione, libero a tutti i cittadini a norma di Statuto, e fissa la durata degli organi direttivi in anni due, termine entro il quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19,30.

Il segretario

Manuela Fioravanti

Manuela Fioravanti

I presenti

Elisa Maurizi

Elisa Maurizi


Il Presidente

Andrea Maurizi

Andrea Maurizi

ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MELOGRANO OVVERO TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE

via Granari, 43 Montopoli Sabina (Ri)



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1

L'Associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MELOGRANO OVVERO TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE, intende contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; l'Associazione è luogo di promozione culturale e sociale, a carattere volontario e democratico, non persegue finalità di lucro ed è apartitica, ed è regolata dagli accordi tra gli associati.

Art. 2

L'associazione ha sede in Montopoli Sabina (Rieti), via Granari, 43, ma può costituire sedi secondarie.

Art. 3

Scopo dell'associazione sono lo studio, lo sviluppo e la promozione delle attività nei settori della cultura, delle politiche sociali e in quello ricreativo, con particolare attenzione alla diffusione e promozione del teatro, della poesia, delle arti visive e della musica. Compito dell'Associazione è quello di realizzare tutti quegli interventi che i soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e la loro crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:

a-organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, proiezioni, rassegne, servizi di ricerca e documentazione, spettacoli musicali e teatrali rivolti a tutta la collettività;
b-laboratori manuali e culturali quali teatro, musica, danza, fotografia, video e altre arti;

c-progetti eno-gastronomici legati alla socializzazione;

d-attività editoriale non periodica;

e-organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e dei soci, ivi compresa l'attività di mensa interna, purché la somministrazione di alimenti e bevande avvenga a favore dei propri associati;

f-organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento, di formazione professionale e non, rivolti agli insegnanti di ogni ordine e grado, nonché corsi teatrali, di arti visive e musicali rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

g-avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

h-favorire l'estensione di attività culturali e ricreative in forme consortili tra Associazioni e altre organizzazioni democratiche;

i-studio antropologico dei territori, ricerca della storia e delle tradizioni popolari ed etniche.

I Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. I minori di sedici anni possono assumere titolo di socio solo previo consenso dei genitori. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e il rispetto della civile convivenza.

Art. 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo, indicando il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, dichiarando di accettare e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. La domanda di ammissione, accettata, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio. Sarà compito del Consiglio Direttivo, o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all'interno dell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 6

I soci hanno diritto:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione stessa. Ciò vale anche per i familiari di primo e secondo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio familiare;
- riunirsi in Assemblea per discuter e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, alla osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per la tessera e per le quote non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili. La quota non è rivalutabile.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento delle quote sociali;
- espulsione o radiazione;
- mancato rinnovo della tessera entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 9

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea per i seguenti motivi:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - mancato pagamento della tessera o quote sociali;
 - quando in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Patrimonio sociale

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Rendiconto economico (bilancio)

Art. 12

Il rendiconto economico (bilancio) comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- almeno il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale e ricreativo, e per ammodernamenti delle attrezzature o per mettere in scena nuovi spettacoli e promuovere la cultura teatrale, musicale e poetica, e per tutte quelle attività che si riterranno opportune.

Assemblea e Consiglio Direttivo

Art. 14

Partecipano all'Assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e viene convocata dal Consiglio Direttivo tramite avviso

scritto, contenente data, luogo e ordine del giorno, da esporsi in bacheca quindici giorni prima.

Art. 15

In prima convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o dal almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.

Art. 17

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su un apposito libro dei verbali.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.

Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva la rendicontazione consuntiva e il bilancio preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.



Gli organi dirigenti

Art. 20

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. E' composto da un minimo di cinque membri eletti fra i soci. Tutti i soci sono rieleggibili.

Art. 21

Il consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, ed il Segretario Amministrativo, tutte quelle figure istituzionali utili alla migliore gestione dell'Associazione stessa. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere i rendiconti economici (bilanci) ;
- deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente ne facciano richiesta tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art. 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade.

decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dal consiglio.
Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato rimo
escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio.
Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove
elezioni entro venti giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26

- La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
- In caso di scioglimento l'Assemblea decide sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad Enti o ad altra Associazione con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

Art. 27

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti.




REGISTRATO IL 7 LUG. 2005

N° 1886

SERIE 3

Corrispondenza 166.000

65 in TOBESSANIA OTTOLENGHI



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
(Vincenzo Sivaggi)

VERBALE ASSEMBLEA N: 3/2012

DEL: 01/08/2012

ORGANO: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MELOGRANO OVVERO
TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO
STATUTO SOCIALE**

L'anno 2012, il giorno 01 del mese di agosto alle ore 17.30 presso la sede sociale in Montopoli Sabina (Rieti) via Granari si è riunita l'assemblea generale della Associazione Culturale Compagnia Il Melogran ovvero Teatro delle Condizioni Avverse in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Signora Elisa Maurizi, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. 25 associati su un totale di 31;
- la presenza del Direttivo nelle persone dei signori: Elisa Maurizi, Valentina Piazza, Andrea Maurizi, Lidia Di Girolamo. Assente: Manuela Fioravanti.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Elisa Maurizi a Presiedere l'Assemblea e la Signora Lidia Di Girolamo a svolgere mansioni di segretario.

La Signora Elisa Maurizi assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito degli ampliati interessi dell'Associazione stessa e alle diverse attività da intraprendere, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e della legge 383/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ampliandone le finalità e ove necessario definendo alcuni passaggi negli altri articoli.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Lidia Di Girolamo

IL PRESIDENTE

Elisa Maurizi

Ministero del Tesoro
e delle Finanze

BOCCA DA BOLLO
214,62

numero **000100010002**
data **02/08/2017**

0002585 00005978 00200001
0004007 02/08/2017 02:51:17
000100000 84485405781450

IDENTIFICAZIONE **01100422028**

0 1 11 007522 175 2





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MELOGRANO
OVVERO TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE
via Granari,43 Montopoli Sabina (Ri) CF e P. IVA 00977880574

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MELOGRANO OVVERO TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE, intende contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ad alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive; l'Associazione è luogo di promozione culturale e sociale, ed è regolata dagli accordi tra gli associati.

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in Montopoli Sabina (Rieti), via Granari 43, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. L'Associazione può affiliarsi ad Associazioni Nazionali in qualità di Circolo. La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO E FINALITA'

Articolo 3

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA IL MELOGRANO OVVERO TEATRO DELLE CONDIZIONI AVVERSE è un'Associazione apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Scopi dell'Associazione sono lo studio, lo sviluppo e la promozione delle attività nei settori della cultura, delle politiche sociali e giovanili, sportivo, ludico-ricreativo, educativo, della legalità, e della tutela dell'ambiente. L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto dell'uomo ad essere momento centrale della società.

L'Associazione si ripromette di realizzare tutte le attività e servizi che i propri soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:

- a) ideazione, organizzazione, promozione, produzione/realizzazione di meeting, manifestazioni, festival e rassegne, servizi di ricerca e documentazione, spettacoli musicali, teatrali, di danza rivolti a tutta la collettività con particolare riguardo a bambini ed anziani;
- b) favorisce la cultura teatrale attraverso la produzione, la promozione e la distribuzione di spettacoli dal vivo di teatro e danza;
- c) educazione rurale; educazione alle buone pratiche di vita sostenibile e tecnologie appropriate, legate alla tutela dell'ambiente.
- d) laboratori manuali e culturali quali teatro, musica, danza, ceramica, fotografia, video, disegno, pittura, decorazione, bricolage, hobbystica, scultura e altre arti;

- e) intrattenimenti, proiezioni e video proiezioni di film ed eventi sportivi;
- f) progetti eno-gastronomici legati alla educazione del gusto e alla socializzazione; studio della storia e delle tradizioni popolari ed etniche; studio antropologico dei territori;
- g) mostre, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, compresa quella informatica;
- h) attività editoriale non periodica;
- i) attività scolastiche, di sostegno scolastico ed alla genitorialità, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento, rivolti agli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi teatrali, di arti visive e musicali rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- j) tutela dei diritti dei consumatori, mediante la sollecitazione allo sviluppo di una coscienza critica verso i consumi biologici, nel rispetto dell'ambiente per una migliore qualità della vita; adesione e creazione di gruppi di acquisto critico e solidale;
- k) turismo sociale e cooperazione, anche internazionale, con altre realtà associative e non, su basi di reciprocità; turismo sostenibile con particolare riferimento ai viaggi culturali e all'incoming con l'obiettivo di valorizzare il territorio;
- l) tutela della salute mediante micro-progetti di solidarietà ai soggetti svantaggiati tramite il sostegno, anche domiciliare, alle famiglie; supporto a soggetti fragili e svantaggiati (bambini, anziani, migranti); sensibilizzazione alle tematiche del benessere psico-fisico individuale e collettivo;
- m) proporre e realizzare progetti, eventi, incontri con i giovani e spettacoli legati al tema della legalità;
- n) avanzare progetti e proposte ad Enti di diritto pubblico e privato, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica;
- o) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive e ricreative atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e dei soci;

p) proporre e realizzare attività culturali, di socializzazione e di tutela rivolte alla fascia di età giovanile. L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI


Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica eventuale religione, orientamento sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da un genitore o di chi ne fa le veci.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e il rispetto della civile convivenza.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Articolo 5

Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al consiglio direttivo, o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. Spetta al Consiglio Direttivo (o ad un suo delegato) deliberare sulle domande di ammissione. La domanda di ammissione, accettata, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale (se presente), acquisendo la qualifica di "socio". Sarà compito del Consiglio Direttivo, o dei soci delegati, iscrivere il nome del nuovo socio all'interno dell'anagrafe sociale (libro Soci). Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Ciò vale anche per i familiari di primo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano rinnovato la tessera almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Per i soci minori vale quanto detto all'art. 4.

Articolo 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili. La quota non è rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- espulsione o radiazione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- mancato rinnovo della tessera.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività. Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini Statutari dell'Associazione;
- d) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, contributi, erogazioni e lasciti diversi o successioni;
- fondo di riserva.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

RENDICONTAZIONE CONSUNTIVA E PREVISIONE ECONOMICA PREVENTIVA

Articolo 12

La **rendicontazione consuntiva** comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo a cui si riferisce. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La **previsione e programmazione economica** dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione entro il 30 novembre antecedente l'anno cui si riferisce.

Gli **esercizi sociali** si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 13

La rendicontazione dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'eventuale residuo attivo sarà devoluto come segue:

- almeno il 10% come fondo di riserva;
- il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per l'ammodernamento e l'acquisto di impianti e attrezzature o per la realizzazione di nuove produzioni e spettacoli e promuovere la cultura teatrale e per tutte quelle attività che si riterranno opportune.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate .



ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. **L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria**, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- c) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci presenti con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni sono valide a maggioranza, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Articolo 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti e il parere favorevole del Consiglio Direttivo

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 26.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea e a riportarlo sull'apposito libro dei verbali. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Articolo 18

L'Assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale convocata almeno due volte l'anno. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva la rendicontazione Consuntiva (entro il 30 aprile) e il Bilancio Preventivo (entro il 30 novembre);
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.



Articolo 19

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

La convocazione è fatta mediante affissione dell'avviso all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica due anni. E' composto da un minimo di tre membri ad un massimo di undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentante dell'Associazione, ed il Segretario Amministrativo tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa. I Componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico. Saranno rimborsate le sole spese, debitamente documentate, inerenti l'espletamento dell'incarico.

Articolo 22

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- predisporre la rendicontazione consuntiva e preventiva;
- deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri, o su convocazione del Presidente. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto

anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 24

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio. Il consiglio decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio; diversamente, a discrezione del consiglio. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

TESORIERE, SEGRETARIO, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Articolo 25

Al **tesoriere** spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal **segretario**.

In particolare compete al **Presidente**:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal **vicepresidente**.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

- La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

- In caso di scioglimento l'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale.

Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

NORME FINALI

Articolo 27

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.




AGENZIA
DELLE ENTRATE
C/O DI ROMA

REGISTRATO IL 3 AGO 2012
N° 2931
SERIE 3°
Controspese € 168,00

Centrosemantotto/02

IL FUNZIONARIO
M. Riva

Maurizio Ferro L.





ESTRATTO DI VERBALE
di Assemblea Ordinaria dei soci
dell'Associazione Culturale Compagnia Il Melograno ovvero
Teatro delle Condizioni Avverse APS
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 20:00, presso la sede sociale in Via Diego Eusebi 17 di Poggio Mirteto (RI), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Compagnia Il Melograno ovvero Teatro delle Condizioni Avverse, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) [... OMISSIS]
- 3) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Elisa Maurizi la quale chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Lidia Di Girolamo.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**Associazione Culturale Compagnia il Melograno ovvero Teatro delle Condizioni Avverse APS**"
- b) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.


La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si chiede registrazione in esenzione di bollo come da art. 22 comma 5 DLgs. 117/2017 JR

La Presidente
ELISA MAURIZI



La Segretaria
LIDIA DI GIROLAMO



Statuto

"Associazione Culturale Compagnia il Melograno ovvero Teatro delle Condizioni Avverse APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "**Associazione Culturale Compagnia il Melograno ovvero Teatro delle Condizioni Avverse APS**" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Montopoli di Sabina (RI), Via Granari 43.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), circolo giovanile di cultura teatrale e di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione può affiliarsi ad Associazioni Nazionali in qualità di Circolo.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri/e soci/e, come dell'intera comunità attraverso lo studio, lo sviluppo e la promozione delle attività nei settori della cultura, delle politiche sociali e culturali, delle politiche giovanili e tematiche di genere, sportivo e ludico ricreativo, educativo, della legalità e della tutela dell'ambiente.

Sono finalità dell'associazione:

- a) promuovere la cultura e la diffusione dei linguaggi dello spettacolo dal vivo attraverso la produzione, la promozione e la distribuzione di spettacoli di teatro, musica, danza, performance multidisciplinari, circo e teatro di strada, anche mediante l'organizzazione di corsi formativi e la realizzazione di residenze artistiche;
- b) svolgere attività di promozione, diffusione e produzione dell'arte contemporanea, anche attraverso la realizzazione di residenze artistiche;
- c) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, attraverso i temi di: giustizia sociale, politiche di integrazione, lotta antimafia e azioni di legalità democratica; attività finalizzate al superamento di tutte le forme di disagio e all'attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- d) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, del sostegno alla creatività e delle attitudini artistiche, degli spazi per l'espressione e l'aggregazione, la formazione, la produzione e fruizione culturale; attività finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico e della memoria storica locale; sostegno e sviluppo della promozione del libro e della lettura; incentivare attività nelle seguenti aree relative ai temi della creatività: musicale e coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo;
- e) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- f) promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni, produzione e iniziative di formazione del pubblico con particolare

- attenzione al mondo giovanile, alle istituzioni scolastiche e alle fasce di popolazione svantaggiate;
- g) promuovere iniziative culturali, sociali e lavorative in favore dei giovani e del loro coinvolgimento, anche attraverso collaborazioni con istituzioni scolastiche del territorio e gruppi informali; lo sviluppo del servizio civile nazionale ed internazionale, e parimenti favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte;
 - h) promuovere lo studio antropologico e storico del territorio, lo studio e la ricerca della memoria storica locale, anche attraverso la realizzazione di documenti e campagne fotografiche e video, spettacoli teatrali e di danza, pubblicazioni digitali o cartacee;
 - i) proporre e realizzare progetti, eventi, incontri legati al tema della legalità; sviluppare progetti di antimafia sociale e legalità democratica;
 - l) avanzare progetti e proposte ad Enti di Diritto pubblico e privato per favorire l'incremento dell'offerta culturale e sociale del territorio, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica, anche attraverso la coprogettazione.

Articolo 3

l) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; attraverso la promozione di attività finalizzate all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente quali, a titolo esemplificativo, corsi, seminari, visite guidate, incontri formativi; attività di doposcuola, di centri estivi ed educativi; gestione ed organizzazione di attività scolastiche, sostegno alla genitorialità, formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento, rivolte agli insegnanti di ogni ordine e grado, nonché corsi coreutici e di arti visive rivolti agli studenti di ogni ordine e grado; realizzare attività nelle seguenti aree relative ai temi della creatività: musicale e coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; attraverso il sostegno e la diffusione di buone pratiche di vita sostenibile e utilizzo di tecnologie appropriate legate alla tutela dell'ambiente; sviluppo dell'educazione rurale; realizzazione di campagne video e fotografiche sull'antropologia del paesaggio ed attività informativa ed editoriale non periodica; organizzazione e realizzazione di laboratori artistici e performance volte alla valorizzazione del territorio; studio delle tradizioni popolari ed etniche; studio della memoria storica e delle tradizioni orali con particolare riguardo alla storia del novecento ed ai temi della Resistenza e storia locale, anche attraverso la raccolta di fonti orali; ideazione e realizzazione di progetti eno-gastronomici legati al gusto e alla socializzazione; collaborazione per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; attraverso l'ideazione, l'organizzazione, la produzione di spettacoli dal vivo, la promozione e realizzazione di eventi e manifestazioni di musica, cinema, teatro, danza, performance, circo e teatro di strada; attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre, residenze artistiche, spettacoli, rassegne, festival, convegni, corsi, seminari, visite guidate, servizi di ricerca e pubblicazioni; laboratori manuali, culturali e per il benessere psicofisico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: teatro, danza, musica, ceramica, fotografia, video, disegno, pittura, lingue, yoga, hobbistica ed altre arti e discipline;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; in particolare attraverso laboratori didattici, seminari, incontri e visite guidate; gestione ed organizzazione di attività scolastiche, sostegno alla genitorialità, attività di doposcuola, di centri educativi; corsi coreutici, musicali e teatrali e di arti visive rivolti agli studenti di ogni ordine e grado anche realizzati in collaborazione con le Istituzioni scolastiche; favorire l'inclusione sociale attraverso la realizzazione e la fruizione condivisa di attività artistiche con particolare riguardo alle fasce di popolazione svantaggiate;



e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; attraverso la promozione di attività sportive che favoriscano l'inclusione di diverse fasce di popolazione ed il benessere della persona;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; mediante la realizzazione conferenze e seminari, inchieste e servizi di ricerca e documentazione; realizzazione di spettacoli ed eventi atti a promuovere le tematiche in oggetto; attraverso la promozione di azioni di legalità diffusa, di cittadinanza attiva, di solidarietà sociale, favorendo la relazione e la comunicazione intergenerazionale per il rafforzamento del tessuto sociale;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso la collaborazione con Enti pubblici e privati; la partecipazione a Bandi e Avvisi di gestione dei suddetti beni.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.



Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.



Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori. Che verrà istituito qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno come da seguente Art. 29.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nei locali del circolo e da comunicare tramite i mezzi ritenuti idonei per favorire la partecipazione dei/le soci/e, almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da

almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi, o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando

ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali, compresi fidejussioni e pratiche bancarie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

2

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e; o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali


Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Segretaria

Lidia Di Gregorio

La Presidente



[Handwritten mark]

STAMPATO IN ITALIA

Ufficio Provinciale di Rieti

Numero 1262

Serie 30

Data 09 NOV. 2020

Corrispondenti

Nome _____

Indirizzo _____

IL FUNZIONARIO S. ALOISI

